



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 20/04/2015

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTI del mese di APRILE alle ore 09:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alle trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA	Presente	MARZIALI MARIO	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	NALDINI CATIA	Presente
ERMINI CRISTINA	Presente	NARDI MARCELLO	Presente
FABBRINI MICHELA	Presente	NOSI GIOVANNI	Presente
GHIORI SIMONE	Presente	PELLEGRINI FRANCESCO	Assente
GOVONI MARIA TERESA	Presente	PIA ANTONINO	Presente
GUALDANI CHIARA	Presente	VENUTI PIERO	Presente
MATASSONI ANIESE	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MARTELLINI LORENZO	Presente		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Delibera n. 18 del 20/04/2015

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

ARTINI VALENTINA [X]
CORSI DAVID [X]
FABBRI BARBARA [X]

LAMIONI ANNAMARIA [X]
ROMEI SANDRA [X]

Delibera n. 18 del 20/04/2015

Proposta n. 399/2015

Servizio ENTRATE - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2015.

Per l'illustrazione, il dibattito e la relativa registrazione in merito all'argomento in oggetto si richiama quanto verbalizzato nella premessa dell'atto n.16 precedentemente assunto

Il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi specificamente sul punto in oggetto.

Nessuno dei presenti chiede la parola per dichiarazione di voto in merito.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, disciplinano l'IMU, rimandando tra l'altro anche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell'ICI;
- la L.228/2012, il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 il D.L. n. 54/2013 convertito in L. n. 85/2013 e infine il D.L. 102/2013 convertito in L. n. 5/2014 hanno dapprima sospeso e poi abrogato il pagamento delle rate IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati per l'anno d'imposta 2013;
- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) istituisce la IUC, Imposta Municipale Unica, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dalla TASI riconducibile alla fruizione dei servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e dalla TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato:

- che l'art. 1 co. 703 della legge di stabilità 2014 fa salva la previgente disciplina per l'applicazione dell'IMU;_
- che, l'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 così come modificato dalla L. n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- che per abitazione principale è da intendersi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per

Delibera n. 18 del 20/04/2015

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- che il punto 3) del co. 707 della legge di stabilità citata prevede che i comuni possano, tra l'altro, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che il decreto 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5-bis2, dell'art. 4 del D. L. n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, ha definito, dall'anno di imposta 2014, i nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli e che in base a tali criteri, l'esenzione in questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Rilevato, inoltre che, ai sensi del co. 2 del citato art. 13 l'IMU non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G. U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato inoltre, che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 13 co. 2 citato, come modificato dal D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto altresì che ai sensi del co 9 bis dell'art. 13 citato in precedenza "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

Delibera n. 18 del 20/04/2015

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote IMU a valere per l'anno 2015, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 151, comma 1 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 il quale prevede che *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2015.”*

Atteso che per effetto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Visti inoltre il comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto:

- che il co. 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabiliva per l'anno 2014 che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia impositiva, non poteva superare l'aliquota massima applicabile al 31 dicembre 2013 per sola IMU; tali limiti sono fissati in via ordinaria al 1,06 per cento oltre altre minori aliquote previste dalla legge per tipologie diverse;
- che il co. 679 della legge di stabilità n. 190/2014 conferma anche per il 2015, modificando il co. 677 della L. 147/2013, i limiti di cui sopra;

Tenuto conto che le aliquote fanno riferimento a ciascun anno d'imposta.

Delibera n. 18 del 20/04/2015

Tenuto conto del necessario coordinamento normativo e regolamentare deliberato con il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, come modificato in data odierna.

Dato atto con delibera del C.C. n.17 assunta in data odierna è stata stabilita un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta, pari a 0,17 per cento, tranne che per le aree edificabili per le quali l'aliquota è pari allo 0,14% in ragione della diversa tipologia e destinazione d'uso del bene immobile.

Tenuto conto altresì della delibera C.C. n.19 assunta in data odierna con la quale sono state confermate provvisoriamente per l'anno 2015 le tariffe TARI 2014.

Dato atto che i terreni siti nel comune Giovanni Valdarno, essendo, secondo la classificazione ISTAT, comune "non montano" non godono dell'esenzione IMU, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015.

Atteso che sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio Entrate al fine di garantire un gettito che tenga conto anche delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale, occorre determinare le aliquote nella maniera seguente:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,89 per cento
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadente nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,43 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,46 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato	0,85 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito a parenti diversi da quelli di cui al punto 2). Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,85 per cento

Delibera n. 18 del 20/04/2015

5)	Immobili cat. D	0,89 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo stato e 0,13 al comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,38 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,78 per cento
8)	Immobili strumentali all'attività d'impresa in regime di start up registratesi in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,78 per cento (con riduzione del 50% d'imposta per i primi 3 anni. Per gli immobili di categoria D la riduzione si applica alla sola parte di competenza comunale)
9)	AREE EDIFICABILI	0,92 per cento
10)	TERRENI	0,92 per cento

Ritenuto altresì stabilire nella misura di Euro 200 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai sensi del co. 10 del dell'art. 13 cit., agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

Ritenuto di disporre ai sensi della lett. b punto 3 del co. 707 della legge di stabilità citata l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Ritenuto di prevedere al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2016, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

Delibera n. 18 del 20/04/2015

Ritenuto, altresì, disporre sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2016, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

Ritenuto di prevedere per l'applicazione della riduzione dell'imposta di cui al punto 8) della tabella la presentazione di apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dal comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2016, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^a commissione consiliare nella seduta del 9 aprile 2015.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Area III supporto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 per il rispetto dell'art. 175 del medesimo testo unico.

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n.10 (maggioranza) e contrari n.6 (minoranza) resi ed accertati come per legge

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2015:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,89 per cento
---------------------------	-----------------------

Delibera n. 18 del 20/04/2015

--	--

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadente nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,43 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,46 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato	0,85 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito a parenti diversi da quelli di cui al punto 2). Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,85 per cento
5)	Immobili cat. D	0,89 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo stato e 0,13 al comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,38 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,78 per cento
8)	Immobili strumentali all'attività d'impresa in regime di start up registratesi in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,78 per cento (con riduzione del 50% d'imposta per i primi 3 anni. Per gli immobili di categoria D la riduzione si applica alla sola parte di competenza comunale)
9)	AREE EDIFICABILI	0,92 per cento
10)	TERRENI	0,92 per cento

Delibera n. 18 del 20/04/2015

--	--	--

3. di approvare nella misura di Euro 200 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del co. 10 del dell'art. 13 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
4. di disporre, ai sensi del p. 3 del co. 707 della legge di stabilità citata, l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di confermare, al momento i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2006, dando atto che gli stessi sono in corso di revisione e che con successivo atto giuntale verranno definiti entro la scadenza della prima rata di acconto IMU e TASI del 16 giugno p.v.;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n.11/2014 così come modificato con atti consiliari nn.55/2014 e n.16 adottata in data odierna nonché alla normativa statale che disciplina l'imposta;
7. di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all'invio del presente atto, ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale entro il termine ultimo del 21 ottobre p.v. e ai sensi del co. 15 del medesimo articolo di provvedere all'invio al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2015.

Delibera n. 18 del 20/04/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 399/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2015.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla successiva deliberazione n.21 assunta in data odierna, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI

SEGRETARIO COMUNALE

FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 18 del 20/04/2015



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 399/2015, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D_eIMPOSTA - ANNO 2015, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
 CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 21/03/2015

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Proposta n. 399/2015



CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Commissione consiliare permanente N. 2
“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente, Innovazione, gemellaggi, comunicazione”
(nominata con Deliberazione consiliare n. 46 del 29/07/2014)

Seduta del 9.4.2015

In merito al seguente provvedimento:

proposta n.399/2015

Punto n. 3 O.d.G Imposta Municipale propria (IMU)_ Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’ anno 2015

LA COMMISSIONE HA ESPRESSO *PARERE FAVOREVOLE* a MAGGIORANZA come segue:

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
Ghiori Simone	X	X				
Govoni Maria Teresa	X	X				
Nosi Giovanni	X	X				
Pellegrini Francesco	X	X				
Fabbrini Michela	X		X			
Martellini Lorenzo Pia Antonio del.	X		X			
Carbini Francesco						
TOTALE VOTI	6	4	2			

f.to Il Presidente
Nosi Giovanni

f.to La Segreteria

San Giovanni Valdarno, 9.4.2015

Certificato ISO 9001 2000 / N°





COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 18 DEL 20/04/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2015.

Si attesta che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

San Giovanni Valdarno, lì 20/05/2015

Il Segretario
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 18 DEL 20/04/2015

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE
E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2015.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione dal 23/04/2015 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 20/05/2015

L'addetto alla Pubblicazione
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale